

PAOLO SASSETTI

*VOLEVO FARE IL
BUSINESS ANGEL*



*L'INCOMUNICABILITÀ TRA
LE RAGIONI DELL'ECONOMIA
E QUELLE DEL DIRITTO*

EDIZIONI "CASERECCHE"

"Volevo fare il business angel" (ed ho preferito fare l'imprenditore all'estero). L'incomunicabilità tra l'economia ed il diritto.

di Paolo Sasseti (17-07-07)

Un capitolo tratto dal nuovo libro ancora inedito di Paolo Sasseti. Un libro che parla dell'inadeguatezza del diritto italiano a sostenere uno sviluppo economico basato su...

Un capitolo tratto dal nuovo libro ancora inedito di Paolo Sasseti, **Volevo fare il business angel (ed ho preferito fare l'imprenditore all'estero)**. Un libro che parla dell'inadeguatezza del diritto italiano a sostenere uno sviluppo economico basato sulla valorizzazione della proprietà intellettuale. Questo capitolo è dedicato ad una recente sentenza della Corte di Cassazione.

L'incomunicabilità tra l'economia ed il diritto

Nel gennaio del corrente anno è stata emessa una controversa sentenza della Corte di Cassazione (9 gennaio 2007 nr. 149) con la quale sono stati assolti due studenti che avevano gestito un sito internet per il download di file piratati. Ecco come il sito Altalex ha commentato la vicenda:

«Con l'espressione 'a fini di lucro' contenuta nella fattispecie criminosa di cui all'art. 171 ter della Legge sul Diritto di Autore (L. 633/41) deve intendersi "un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l'incremento

patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso".

Lo ha precisato la Sezione Terza penale della Cassazione, con la sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007, assolvendo due studenti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore.

Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno escluso che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto i soli utenti del server medesimo»

Questa sentenza è, a mio avviso, assolutamente calzante per evidenziare come i percorsi logici del diritto e quelli dell'economia spesso siano conflittuali, ma solo perché il diritto non è in grado di metabolizzare la logica economica ed ha la pretesa di sostituirsi ad essa come una sovrastruttura astratta.

La logica formale della sentenza è chiarissima ad un ignorante di diritto come me, ma evidentemente le implicazioni sostanziali sono sfuggite ai giudici della Cassazione.

Ciò che è sfuggito ai giudici della Cassazione è che la mancata estensione della difesa del diritto di autore anche alle opere dell'ingegno piratate (sia pur senza scopo di lucro) determina un **danno economico** derivante dalla **riduzione del mercato effettivo** di vendita di tali opere.

Per ipotesi, se ogni film che va nelle sale cinematografiche potesse essere **piratato istantaneamente** da chiunque dopo l'uscita, nessuno andrebbe più al cinema. Se questo non avviene ancora è solo perché la tecnologia della pirateria non è ancora sufficientemente diffusa e non ci consente ancora una adeguata velocità di scarico dalla rete, ma questi sono solo problemi tecnologici che presto verranno superati. A quel punto il **danno** economico per coloro che rivendicano il diritto di autore potrebbe diventare **totale e sistemico**. E, poiché la tecnologia sta facendo passi da gigante, credo che prima o poi la Cassazione dovrà rivedere quella sentenza. Che, trasportata negli USA, sarebbe corrisposta a dare ragione ai signori di Napster.

In altri termini, il diritto/giurisprudenza nazionali non riescono a cogliere le connessioni profonde che legano la proprietà intellettuale al valore economico delle opere dell'ingegno e conseguentemente non percepiscono il danno della mancata difesa della proprietà intellettuale.

Nel caso specifico della sentenza della Cassazione, credo che ciò derivi dalla mancata intima comprensione da parte dei giudici delle relazioni che intercorrono tra proprietà intellettuale ed economia d'impresa.

Così può succedere che in una società italiana decada un brevetto industriale per errori nel suo deposito e, portata la questione in tribunale, il giudice non ravvisi un danno economico nella caduta di tale brevetto. 'Dov'è il danno nella caduta del brevetto?' chiedeva insistentemente il giudice.

Mentre nel diritto statunitense la difesa della proprietà intellettuale è un principio costituzionale, in Italia registriamo persino a livello di Corte di Cassazione l'incomunicabilità tra le ragioni dell'economia e quelle del diritto. L'Italia è un pessimo posto per difendere la proprietà intellettuale e una delle ragioni del ritardo economico del Paese risiede anche in questo difetto del nostro sistema giuridico.

Basti pensare che negli USA il software si può brevettare, in Italia - nei fatti - non si può. E, dunque, se foste un produttore di software, dove vorreste operare? Negli USA od in Italia?

Paolo Sassetti

Analista finanziario indipendente

Versione Stampabile

Copyright 2003-2006 - Informazione e finanza Spa - P.I. 13085550153

Tutti i diritti riservati Soldionline è un marchio registrato